

III. Circoscrizione del Comune di Trieste
Roiano-Gretta-Barcola-Cologna-Scorcola

MOZIONE

Il Consiglio Circoscrizionale della III. Circoscrizione (Roiano-Gretta-Barcola-Cologna-Scorcola)

APPRESO

▪ che con la conversione in legge (Legge 11 agosto 2014, n. 116) del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20/08/14 - Suppl. Ordinario n. 72, sono state introdotte alcune modifiche al testo unico in materia ambientale (cd. "Codice Ambiente"), il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152

PRESO ATTO

▪ che tali modifiche sono entrate in vigore il 21 agosto 2014, e per quanto attiene alla combustione dei residui vegetali, l' art. 14 comma 8 lettera b) del D.L. 91/2014, citando l' articolo 25 6-bis del D. Lgs. 152/2006, dopo il comma 6 aggiunge il comma 6-bis, il quale recita testualmente "[....] Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata".

CONSIDERATO

▪ che il provvedimento sembra aver risolto il conflitto con la normativa precedentemente in vigore (Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Testo Unico in Materia Ambientale", così come modificato dall' art. 13 del Decreto Legislativo n. 205/2010) che non consentiva più l'abbruciamento dei residui vegetali, quali: paglia, sfalci, potature, foglie ed altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, in quanto gli stessi dovevano essere considerati rifiuti e come tali dovevano essere trattati.

ATTESO

▪ che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, attraverso l' emanazione di specifici provvedimenti, quali la Legge Regionale 28 marzo 2014 n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - Norme in materia di risorse forestali" che recita all' art. 2, 1° comma, lettera a) "dopo il comma 3-bis dell'art 16 (LR 23.4.07 n. 9) è aggiunto il seguente c. 3-ter " Ferme restando le disposizioni regionali in materia di antincendio boschivo, è ammesso il reimpiego nel ciclo colturale di provenienza dei residui ligno-cellulosici derivanti da attività selvicolturali di cui all' art 14 c. 1 lett. a), da potature, ripuliture o da altri interventi agricoli e forestali, previo rilascio, triturazione o abbruciamento in loco, entro 250 metri dal luogo di produzione, come sostanze concimanti o ammendanti".

VISTA

▪ la circolare n. 32063 dd. 11.4.2014 emessa dalla Direzione Centrale Attività Produttive, Commercio, Cooperazione, Risorse Agricole e Forestali con la quale viene risolto solo parzialmente il problema in quanto si è limitato il campo di applicazione alle attività agricolo-forestali escludendo i "residui vegetali derivati dalla coltivazione degli orti per i quali [..... omissis] si applicano le

disposizioni e i divieti dei vigenti regolamenti di polizia urbana e polizia rurale [..... omissis.....]”.

RILEVATO

▪ che, in buona sostanza ancora oggi i residui vegetali, provenienti da taglio, potature e sfalci di piccoli appezzamenti ed orti collocati per lo più nelle aree urbane e suburbane del nostro territorio, gestiti da un numero rilevante di privati cittadini che svolgono in proprio attività agricola ad uso familiare, non possono essere eliminati tramite combustione ma devono essere smaltiti in discariche autorizzate come rifiuto pericoloso per l’ambiente o mediante l’acquisto oneroso di sistemi di compostaggio quali biotrituratori.

RAMMENTATO

▪ che in materia di contenziosi, la Corte di Cassazione con l' atto n. 16474 del 07/03/2013 ha annullato una sentenza di condanna per il reato di illecito smaltimento di rifiuti perchè “il fatto non sussiste” in quanto l’attività posta in essere dall’imputata rientra nella normale pratica agricola, cui consegue l’ esclusione, ai sensi della disposizione citata, dei materiali di cui si tratta dal novero dei rifiuti”.

CONSTATATO

▪ infine che, un crescente numero di amministrazioni comunali si sta muovendo nel senso di voler accogliere un sentire diffuso legato al ripristino di una pratica tradizionale che, opportunamente regolamentata e applicata con il dovuto buon senso, può contribuire alla concimazione dei terreni in maniera naturale, evitare l’ incuria e l’abbandono di parti consistenti dei territori comunali e contribuire a prevenire il rischio di incendi nella stagione estiva.

IMPEGNA

▪ il Presidente della III. Circoscrizione ad intervenire presso l'Amministrazione Comunale di Trieste affinché la stessa dia mandato ai propri uffici competenti di predisporre un testo per la regolamentazione delle operazioni per l'accensione e la gestione dei fuochi negli orti urbani e periurbani, nei campi e terreni coltivati del proprio territorio secondo le indicazioni e le modalità indicate dalle normative vigenti e secondo quanto indicato nelle note esplicative emesse dal Servizio del Corpo Forestale Regionale.

Paolo Geri, capogruppo Federazione della Sinistra

Trieste, 10 ottobre 2014